

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 58/22/2012**

### **Svolgimento del processo**

Con proprio atto di ricorso depositato il 27 luglio 2011, l'appellante ufficio interponeva Appello alla sentenza n. 01/44/2011, pronunciata il 26 novembre 2010 dalla Sezione 44 della C.T.P. di Milano, con cui il giudice di prime cure accoglieva il ricorso, promosso dalla società qui appellata avverso il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di restituzione della somma versata a titolo di imposta di registro in eccedenza rispetto a quanto dovuto sull'ingiunzione di pagamento. Con la sentenza de qua il giudice di prime cure accoglieva integralmente il ricorso di parte ricorrente, condannando l'Amministrazione Finanziaria al rimborso dell'importo di € 2.904,00.=, oltre interessi.

Riteneva, infatti, la C.T.P. fondato il ricorso, rilevando che "...l'imposta di registro sul decreto (ingiuntivo) avrebbe dovuto essere applicata in misura fissa , e non già proporzionale in virtù del principio della alternatività delle imposte previsto dall'art. 40 del DPR 131/1986".

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consesso giudicante di primo grado accoglieva il ricorso della contribuente, allora ricorrente, disponendo il rimborso dell'importo sopra citato. Con proprio ricorso in Appello, depositato il 27 luglio 2011, l'appellante ufficio impugnava il pronunciamento di prime cure, eccependo in primo luogo la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1 del D.P.R. 633/72, dell'art. 8, comma 1, lett. b) Nota II della parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986 nonché dell'art. 1936 e ss. del codice civile. Sottolineava infatti parte appellante la legittimità dell'imposta di registro stante la natura tipicamente restitutoria della condanna deliberata con l'atto giudiziario tassato. Affermava quindi che, contrariamente a quanto affermato dai Giudici di prime cure, il contratto di fideiussione era caratterizzato dalla esclusiva finalità di garantire l'adempimento del fideiuvato e non quello di garantire la condanna di quest'ultimo in favore del soggetto garante.

Chiedeva, sulla base di quanto argomentato, l'accoglimento del proprio appello, con conseguente riforma integrale della sentenza impugnata.

Parte appellata, allora ricorrente, presentava proprie memorie di costituzione con le quali ribadiva la correttezza delle proprie ragioni e l'infondatezza dell'appello avversario.

Spiegava infatti che l'ingiunzione di pagamento ottenuta nei confronti del debitore principale per ottenere la restituzione delle somme corrisposte all'Amministrazione avevano il medesimo "petitum" e la medesima "causa pretendi" dell'ingiunzione di pagamento ottenuta dall'Amministrazione (creditore garantito) nei confronti della stessa appellata (garante) per escutere la garanzia rilasciata a suo favore.

Essendo dunque assodato, a suo dire, che l'ingiunzione di pagamento ottenuta nei confronti del debitore principale per ottenere la restituzione delle somme corrisposte all'A.F. e l'ingiunzione di pagamento ottenuta dall'A.F. nei confronti della appellata per escutere la garanzia erano identiche nel "petitum" e nella "causa petendi", riteneva la compagnia assicurativa, che fosse pacifico che dovessero essere tassate in misura identica, ed in misura fissa.

Rilevava, infine, l'irrilevanza del "nomen iuris" del contratto di garanzia e della natura accessoria o autonoma del medesimo.

Alla luce delle argomentazioni proposte, parte appellata chiedeva il rigetto dell'avversario appello, confermando la decisione dei Giudici di prime cure.

La sezione giudicante così decide.

L'operato del primo giudice trova totale conferma. In forza degli artt. 37 D.P.R. 131/86 e 8 comma 1 lett. b) della tariffa parte prima allegata al sopracitato D.P.R., gli atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale, recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, sono in linea di principio tassati con imposta proporzionale nella misura del 3%.

In deroga alla riportata regola di carattere generale, la nota II della disposizione, estendendo il criterio dell'alternatività fra IVA e imposta di registro, afferma che gli atti giudiziari "non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA, a sensi dell'art. 40 del testo unico", essendo per questi prevista l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.

Nel caso de quo, in forza della prestata garanzia fidejussoria, la società si era surrogata ex art. 1203 c.c. nei diritti e nelle azioni dell'ufficio dell'AdE che aveva erogato l'importo richiesto a rimborso.

Atteso l'inadempimento dell'obbligato principale, l'ufficio IVA ha chiesto il pagamento alla società, che vi ha provveduto.

Il decreto ingiuntivo de quo ha avuto quindi per oggetto la somma che il soggetto garantito aveva ricevuto a titolo di IVA e che la COFACE SPA, avendola restituita all'AdE, ha richiesto a quest'ultimo in via di surroga della stessa Agenzia.

Va tenuto presente che l'obbligazione fidejussoria e quella principale hanno identica natura e che ugualmente può dirsi del titolo surrogato, in base al quale la società ha agito in giudizio, non si può dubitare né che l'operazione oggetto del decreto ingiuntivo sia soggetta ad IVA, né che il credito ingiunto consista esso stesso nell'IVA indebitamente rimborsata. Nel caso de quo, sul decreto ingiuntivo in esame va applicata in misura fissa l'imposta di registro e non quella proporzionale (Cass. Sez. V n. 9390 del 20 aprile 2004) in virtù del principio dell'alternatività delle imposte previsto dall'art. 40 D.P.R. 131/86.

Alla stregua di quanto sopra chiarito, l'appello dell'ufficio viene rigettato, trovando conferma la sentenza del primo giudice.

Le spese di giudizio vengono liquidate come da dispositivo.

#### **P.Q.M.**

la C.T.R. Lombardia - Milano - conferma l'impugnata sentenza. Liquidando alla parte vincente la somma di € 1.000,00.= onnicomprensiva ponendola a carico della parte soccombente del presente grado di giudizio.